

TDF STUDIO LEGALE Avvocato De Fusco
Avv. Tommaso De Fusco- Patrocinante in Cassazione C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 Pec avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

TOMMASO DE FUSCO
Firmato digitalmente da TOMMASO DE FUSCO
Data: 2026.07.03 10:34:09 +02'00'

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –

ROMA

SEZIONE QUARTA TER

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 4288/2026 REG. RIC.

Del sig. **AMORUSO Carmen**, nata il 09/07/1991 a Caserta (CE), C.F.: MRSCMN91L49B963K, residente in San Nicola la Strada (CE), via Alcide De Gasperi n. 6, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente ricorso nonché procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi n. 153, e con domicilio digitale come da indirizzo pec del nominato difensore presente nei registri di Giustizia e Re.G.Ind.E.: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it; (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Segreteria 089254499);

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, c.f.: 80184430587, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE");

Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante p.t., ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE");

Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t., c.f.: 80048080636, ope legis

domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE").

E nei confronti dei controinteressati come comunicati da Formez PA: Liaci Alessandro; Sabatino Stefano Agostino; Di Capua Grazia.

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria dei vincitori rettificata il 25 giugno 2026 come comunicata sul sito web dedicata al concorso e dei relativi verbali ed atti della Commissione Ripam e Formez PA di estremo ignoto mai comunicati né pubblicati, del Concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, graduatoria pubblicata in data 18 febbraio 2026;
- per quanto occorrer possa, in quanto sostituita da quella successiva sopra impugnata, della graduatoria dei vincitori rettificata il 28 maggio 2026 comunicata sul sito web dedicata al concorso e dei relativi verbali ed atti della Commissione Ripam e Formez PA di estremo ignoto mai comunicati né pubblicati, del medesimo concorso;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, per l'annullamento di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuti o non notificato, ostativo all'accoglimento

del ricorso.

ATTI IMPUGNATI COL RICORSO INTRODUTTIVO:

Con il ricorso introduttivo depositato in data 11 aprile 2026, si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, graduatoria pubblicata in data 18 febbraio 2026;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Ripam e Formez PA relativi alla formazione e validazione della impugnata graduatoria afferente all'assunzione di 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02 e la dichiarazione dei vincitori del concorso;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, per l'annullamento di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori ed assegnazioni delle sedi, ancorché non conosciuti o non notificati, ostativo all'accoglimento del ricorso.

E per l'accertamento del diritto ricorrente al riconoscimento del beneficio della riserva dei posti messi di cui all'art. 1 comma 3 del bando di concorso (riserva in favore di volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate) e, per l'effetto venire nominato vincitore del concorso.

Nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle

Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica della posizione in graduatoria del ricorrente con l'esatto posizionamento quale vincitore del concorso con il punteggio già attribuito di 21,75 e quale beneficiario della riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 3 del bando di concorso (riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate).

F A T T O

- La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento (doc. n. 1 depositato col ricorso introduttivo) e, segnatamente, ha partecipato all'aliquota di posti per n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, come da domanda di partecipazione al concorso (codice domanda NPQ2VFC5MY)) presentata il data 12/08/2025 (doc. n. 2 depositato col ricorso introduttivo).
- È opportuno specificare che il bando di concorso prevede, all'art. 3 comma 2, che per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvale anche di Formez PA.
- In data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha sostenuto la prova scritta del concorso, svoltesi mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla, riportando il punteggio di 21,75/30 e conseguendo pertanto l'idoneità al concorso, la cui soglia era fissata nel punteggio minimo di 21/30;
- Rilevava poi la ricorrente che in fase di compilazione della domanda sulla piattaforma inPA, spuntava regolarmente l'opzione relativa ai titoli di

preferenza in quanto Volontario in Ferma Prefissata (VFP1), avendo svolto due anni di servizio militare (flag lettera *g*) *militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma*). Tuttavia, per un inconveniente tecnico o per mancato funzionamento dell'interfaccia di caricamento titoli, all'atto della proposizione della domanda non gli era stato possibile allegare l'attestato di congedo/documentazione comprovante il diritto alla riserva del 30% dei posti per i volontari delle Forze Armate, come previsto dagli articoli 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e dall'art. 1 comma 3 del bando di concorso. Il sistema presenta una sezione dedicata ai "titoli di preferenza" estremamente accessibile e visibile. All'interno di tale menu, la voce relativa al servizio militare (VFP) è immediatamente individuabile (lettera *g*), e una volta "flaggata" porta a ritenere di aver correttamente dichiarato il proprio status anche ai fini della corrispondente riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 3 del bando di concorso. Nello specifico, la dichiarazione per la "riserva dei posti" (del modulo informatico di compilazione) non gode della stessa visibilità di quello della preferenza dei posti, né di una collocazione logica speculare, tant'è che per attivare il relativo menu a tendina occorre accedere ad un sottomenu specifico nascosto, non immediatamente correlato alla carriera militare pregressa.

- Pertanto, con pec del 30 ottobre 2025 (doc. n. 3 depositato col ricorso introduttivo), indirizzata a FORMEZ PA, la ricorrente chiedeva di voler accettare, in integrazione alla domanda presentata, la documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva, al fine di garantire la corretta valutazione della sua posizione per l'accesso ai posti riservati. **Alla pec veniva allegato l'attestato di Servizio (doc. n. 3 e dettagli documenti allegati doc. 10);**

- Stante il mancato riscontro, con successiva pec del 07/11/2025, la ricorrente reiterava la richiesta (doc. n. 4 depositato col ricorso introduttivo);
- Nuovamente, stante il mancato riscontro anche alla seconda pec, in data 13/11/2025 e 25/11/2025 la ricorrente effettuava un ulteriore sollecito invocando altresì il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/90 (doc. n. 5 e 6 depositato col ricorso introduttivo);
- In data 16 dicembre 2025 la ricorrente, che non aveva ricevuto alcun riscontro alle quattro pec inviate, proponeva istanza di accesso agli atti volta a ad ottenere gli atti afferente alla propria collocazione, o meno, alla riserva dei posti di cui in argomento (doc. n. 7 depositato col ricorso introduttivo);
- Poiché l'Amministrazione rimaneva silente, la ricorrente, nell'ambito della procedura prevista dal "Formez", in data 22/01/2026 faceva istanza al "Potere Sostitutivo" (doc. n. 8 depositato col ricorso introduttivo);
- A fronte di tale ultima Istanza, la ricorrente riceveva riscontro in data 22/01/2026 dal protocollo pec del Formez che inviava la seguente comunicazione *"Buongiorno, Si segnala che la richiesta effettuata non può essere oggetto di intervento del Titolare del potere sostitutivo. Si è comunque provveduto ad inoltrare la Sua mail all'ufficio di competenza. Cordiali saluti Potere Sostitutivo Formez PA"*. In sintesi, la comunicazione di cui innanzi, neppure lasciava comprendere se effettivamente la ricorrente avrebbe beneficiato della riserva dei posti di cui aveva diritto (doc. n. 9 depositato col ricorso introduttivo).
- Con la pubblicazione della graduatoria, la ricorrente ha potuto rilevare di essere stata collocata alla posizione n. 21784 tra gli idonei non vincitori con il punteggio di 21,75. Inoltre, è dato rilevare da tale graduatoria che il titolo di riserva della ricorrente non è stato preso in considerazione. Più precisamente,

la ricorrente ha ricevuto valutazione del titolo di preferenza afferente al Servizio Militare, come dalla lettera “P” nella apposita sezione dei titoli di preferenza, ma di non aver visto riconosciuta la riserva dei posti, mancando l’apposizione della lettera “R” sezione dedicata alla riserva dei posti. Il tutto come si evince dalla graduatoria completa dei vincitori e degli idonei (doc. n. 11 posizione 21785 depositato col ricorso introduttivo) pubblicata per alcuni giorni anche sul sito istituzionale pubblico e successivamente rimossa nella parte riguardante l’elenco degli idonei non vincitori.

- E’ da precisare, infine, che i concorrenti vincitori beneficiari della riserva dei posti riportano punteggi fino a 21, pertanto, considerato che la ricorrente ha conseguito il punteggio di 21,75, se la riserva fosse stata correttamente considerata, la ricorrente sarebbe stata sicuramente nel novero dei vincitori del concorso.

Il ricorso introduttivo era fondato su motivi di diritto che saranno in seguito nuovamente reiterati quali motivi di illegittimità derivata dagli atti impugnati con l’odierno ricorso per motivi aggiunti.

All’esito della Camera di Consiglio del 5 maggio 2026 il ricorso veniva rinviato a data da destinarsi.

Viene qui impugnata la rettifica della graduatoria dei vincitori, pur considerando che trattasi di mera rettifica della graduatoria del concorso originariamente impugnata. A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *non sussiste*, ove la lesione sia originaria e reiterata (come nel nostro caso), un onere della parte di impugnare le successive rettifiche della graduatoria del concorso (TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, Sentenza n. 12609/2025; Consiglio di Stato, Sent. n. 178/2025 e numerose altre). Del resto, sarebbe sproporzionato e andrebbe oltre

la ratio dell'onere in parola costringere il ricorrente a "rincorrere" con motivi aggiunti tutte le rettifiche che intervengano per qualsiasi ragione in concorsi di massa (TAR Lazio, Sez. Terza Bis) ed ancora Sent. n. 14824/2025; Cons. Stato, Sent. n. 1324 del 28/02/2022; Tal Lazio, Sentenze n.ri 10564 e 10565/2025; Tar Lazio Sent. 11547/2025 e numerose altre).

Ad ogni buon conto gli atti impugnati sono affetti da illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti impugnati col ricorso introduttivo, i cui motivi qui si reiterano.

D I R I T T O

PRIMO MOTIVO (ORDINE DI MOTIVI). ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL'AGERE PUBBLICO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO – ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA FINALE PER OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI RISERVA DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La mancata presenza del ricorrente nella graduatoria dei vincitori deriva dalla illegittimità qui di seguito eccepita.

Come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), indetto dal Ministero della Giustizia con bando pubblicato il 30 luglio 2025.

Nella domanda di partecipazione al concorso (codice domanda X9MT2375KP), presentata in data 21 ottobre 2025, la ricorrente ha regolarmente dichiarato:

a) nella sezione **"Titoli di preferenza"** (art. 8 del bando), di essere **"Militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma"**, spuntando espressamente la relativa casella contrassegnata dalla lettera **"g"** (cfr. doc. n. 2, pag. 3 della domanda di partecipazione depositato col ricorso introduttivo);

b) nella sezione **"Esperienze lavorative presso PA come dipendente"**, di aver prestato servizio presso l'**Esercito Italiano – Conduttore Radiofonista presso il Reparto Comando e supporti tattici “Garibaldi”** dal 06/12/2011 al 05/12/2013, VFP1, indicando le mansioni svolte e le competenze acquisite (cfr. doc. n. 2, pag. 3-4 della domanda di partecipazione depositato col ricorso introduttivo).

Tuttavia, per un **disguido tecnico o imprecisione** nella compilazione della domanda sulla piattaforma inPA, la ricorrente non ha potuto **flaggare** la specifica casella relativa alla **riserva dei posti** di cui all'art. 1, comma 3, del bando, che prevede testualmente. Ciò in quanto il sistema telematico di presentazione della domanda presenta una sezione dedicata ai "titoli di preferenza" estremamente accessibile e visibile, all'interno della quale è stata indicata (flaggata) la voce relativa al servizio militare (VFP) che è immediatamente individuabile: ciò porta a ritenere di aver correttamente dichiarato anche il proprio status di riservista dei posti per il medesimo titolo, ai fini del concorso. Invero, la circostanza che il sistema sia fuorviante risulta divenuta notoria anche alla luce del gran numero di ricorsi giurisdizionali vertenti su tale specifico argomento. La conseguenza di quanto rappresentato è stata la dicitura automatizzata NO alla voce riserva dei posti che il ricorrente non ha apposto volontariamente, ma che è stata generata automaticamente da sistema per effetto di quanto sopra rappresentato.

A ogni buon conto, come emerge dalla documentazione allegata, la ricorrente ha **tempestivamente segnalato** tale circostanza all'Amministrazione, inviando:

- **PEC del 30 ottobre 2025** (doc. n. 3 depositato col ricorso introduttivo) indirizzata a Formez PA, con richiesta di integrazione della domanda e **allegazione della documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva** (Dichiarazione di Servizio);
- **PEC del 7 novembre 2025** (doc. n. 4 depositato col ricorso introduttivo), reiterando la richiesta stante il mancato riscontro;
- **PEC del 13 novembre 2025 e 25 novembre 2025** (doc. nn. 5 e 6 depositato col ricorso introduttivo), con ulteriori solleciti e invocazione del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 241/1990;
- **Istanza di accesso agli atti del 16 dicembre 2025** (doc. n. 7 depositato col ricorso introduttivo);
- **Istanza al "Potere Sostitutivo" del 22 gennaio 2026** (doc. n. 8 depositato col ricorso introduttivo), nell'ambito della procedura prevista dal Formez.

Nonostante tali ripetute sollecitazioni, l'Amministrazione è rimasta **silente** fino alla pubblicazione della graduatoria finale in data 18 febbraio 2026, nella quale la ricorrente risulta collocata alla **posizione n. 21785** tra gli idonei non vincitori con il punteggio di **21,75/30**, **senza il riconoscimento del titolo di riserva**, pur essendo stato riconosciuto il titolo di preferenza (come risulta dalla lettera "P" nella apposita sezione), ma **non la riserva dei posti** (mancando l'apposizione della lettera "R" nella sezione dedicata).

1.1. Illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per omessa attivazione del soccorso istruttorio.

L'operato dell'Amministrazione è gravemente illegittimo sotto molteplici profili

atteso che il **titolo che dà diritto alla riserva è stato regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione.**

In primo luogo, deve rilevarsi che la ricorrente ha **effettivamente dichiarato** nella domanda di partecipazione (doc. n. 2 depositato col ricorso introduttivo) il possesso del titolo che dà diritto alla riserva dei posti, sia pure non nella specifica sezione dedicata alle "riserve", ma:

a) nella sezione **"Titoli di preferenza"**, spuntando espressamente la casella relativa ai **"militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma"** (art. 8, lett. g, del bando);

b) nella sezione **"Esperienze lavorative presso PA come dipendente"**, indicando analiticamente il servizio prestato presso l'Esercito Italiano dal 06/12/2011 al 05/12/2013.

Pertanto, **non si è trattato di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo**, bensì di una **dichiarazione imprecisa**, indicativa tuttavia, **in modo riconoscibile**, del possesso di un titolo che poteva condurre all'applicazione della riserva e altresì della **volontà di avvalersene** nel concorso, sia pure collocata fuori posizione (nello spazio relativo alle preferenze e alle esperienze lavorative anziché in quella delle riserve). In tale analogo senso letterale, per una fattispecie di egual tenore, si è espresso il TAR Lazio, Sez. II, con sentenza n. 17011/2024 e reiterato nella sentenza n. 15374/2025 della Sezione Prima Bis.

La ricorrente ha infatti dichiarato nella domanda di appartenere alla categoria: 'Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma'. Per effetto di tale autocertificazione, effettuata nella domanda, l'Amministrazione era resa edotta del fatto che il candidato possedeva un titolo che, astrattamente, era idoneo a conseguire la riserva, salvo puntuale verifica sul titolo effettivamente posseduto. Non può rilevare, in senso definitivamente ostativo, che

il candidato non abbia compilato la sezione relativa alla 'riserva', posto che, come detto, il candidato aveva comunque fornito un'indicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad approfondire il contenuto della dichiarazione comunque resa.

Nel caso di specie, la situazione è **ancora più evidente**, posto che la ricorrente ha dichiarato il titolo **in due distinte sezioni** della domanda (preferenze ed esperienze lavorative), rendendo **inequivocabile** il possesso del requisito e la volontà di avvalersene.

1.2. L'errore (o meglio “imprecisione” come qualificata dal consiglio di Stato) della ricorrente era palesemente riconoscibile e richiedeva l'attivazione del soccorso istruttorio.

Costituisce principio generale dell'azione amministrativa quello secondo cui, nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, il soccorso istruttorio può essere attivato anche in presenza di **istanze erronee**, purché l'errore commesso sia **palesemente riconoscibile** (cfr. Consiglio di Stato, 2 gennaio 2024, n. 28).

Nel caso di specie, la condizione del ricorrente nella fase di compilazione della domanda di partecipazione era **palesemente riconoscibile**, per le seguenti ragioni:

- a) la ricorrente ha **dichiarato espressamente** nella domanda di essere "militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma", categoria che, ai sensi dell'art. 1014 del Codice dell'ordinamento militare, ha diritto alla riserva dei posti nei concorsi pubblici;
- b) la ricorrente ha **indicato analiticamente** il servizio prestato presso l'Esercito Italiano, con indicazione del periodo (06/12/2011 al 05/12/2013) e delle mansioni svolte;
- c) la ricorrente ha **tempestivamente segnalato** la problematica all'Amministrazione, **prima della pubblicazione della graduatoria**, inviando

ripetute PEC con allegazione della documentazione comprovante il possesso del titolo;

d) l'Amministrazione era **già a conoscenza** del servizio militare prestato dalla ricorrente, essendo tale informazione contenuta nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata.

Come affermato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 17011/2024:

"A supporto del quadro ricostruttivo sopra delineato, appare inoltre assai significativa un'ulteriore circostanza, dedotta da parte ricorrente, ossia il fatto che l'applicativo informatico, quanto all'indicazione dei titoli di riserva, non consentiva la mera autocertificazione tramite 'flag' o compilazione ad hoc (come per le restanti dichiarazioni), ma onerava i candidati alla materiale allegazione della certificazione comprovante il titolo (adempimento francamente oneroso). Il bando, invece, all'art.3 del tutto correttamente prevedeva, come previsto dal D.p.r. n.445/2000 ('i candidati devono dichiarare...'), non l'allegazione del titolo, ma l'autocertificazione."

Ed infatti anche nel caso che ci occupa, l'art. 4 comma 5 del bando di concorso prevede che il possesso dei requisiti vanno autocertificati nella domanda di concorso, elencando i titoli interessati all'autocertificazione e, tra questi, alla lettera o) proprio l'indicazione del diritto alla riserva dei posti.

1.3. L'Amministrazione era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio

L'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede espressamente che il responsabile del procedimento ha il compito di *"chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete"*.

Nel caso di specie, per le medesime ragioni appena evidenziate nei punti da a) a d) del capo che precede, l'Amministrazione era **tenuta** ad attivare il soccorso istruttorio, per le seguenti ragioni:

Inoltre, la rettifica **non ledeva la par condicio** tra i candidati, non consentendo alla ricorrente di dichiarare un titolo non indicato, ma solo **la collocazione corretta** di un titolo già dichiarato.

Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2474/2025, al capo n. 18 della parte motiva, in fattispecie del tutto sovrapponibile: *"La suddetta **imprecisione**, evidente dagli atti e, in verità, facilmente emendabile, in quanto non comportante l'inserimento nella domanda di partecipazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, lungi dal comportare l'esclusione della riserva prevista in favore del ricorrente, avrebbe dovuto condurre la Commissione, come dedotto dall'appellante stesso fin dal ricorso introduttivo, a fare uso nei suoi confronti del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, che affida al responsabile del procedimento il compito di 'chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete'."*

Nel caso di specie, l'Amministrazione, pur sollecitata **ripetutamente** dalla ricorrente con ben **cinque comunicazioni** (docc. da 3 a 7 depositati col ricorso introduttivo), è rimasta **completamente silente**, omettendo di attivare il soccorso istruttorio e di richiedere alla ricorrente la rettifica della dichiarazione erranea.

Tale comportamento è **gravemente illegittimo**, in quanto:

- a) viola l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di chiedere la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- b) viola il principio di **leale collaborazione** tra privato e pubblica amministrazione, che impone all'Amministrazione di cooperare con il candidato per l'emersione della verità sostanziale;
- c) viola i principi di **proporzionalità e ragionevolezza** dell'agere pubblico,

determinando l'esclusione del ricorrente dalla riserva per un mero errore formale facilmente emendabile;

d) si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli **artt. 3, 51 e 97 Cost.**, che impongono la selezione dei candidati più capaci e meritevoli, non potendo la procedura concorsuale essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali.

Ancora, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il soccorso istruttorio è **tanto più necessario** nell'ambito dei concorsi pubblici, in quanto la selezione dei migliori candidati non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali.

Ed infatti, come affermato dal TAR Lazio, Sez. Terza Bis, con sentenza n. 23796/2025 del 24/12/2025, le previsioni del bando di concorso, stante la sua natura non normativa, sono inidonee a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio e a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo valutabile, a detrimento del sovraordinato principio costituzionale del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli.

Nel caso di specie, la ricorrente:

a) ha **superato la prova scritta** conseguendo il punteggio di **21,75/30**, superiore alla soglia di idoneità fissata in 21/30;

b) ha **dichiarato** nella domanda di partecipazione il possesso del titolo che dà diritto alla riserva del 30% dei posti;

c) ha **tempestivamente segnalato** l'errore all'Amministrazione, **prima della pubblicazione della graduatoria**;

d) ha **allegato** la documentazione comprovante il possesso del titolo (autocertificazione e Dichiarazione di Servizio doc. n. 3 e n. 10 depositati col ricorso introduttivo).

Pertanto, l'esclusione del ricorrente dalla riserva dei posti per un **mero errore formale** nella compilazione della domanda, facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione, si pone in **contrasto** con i principi costituzionali di cui agli **artt. 3, 51 e 97 Cost.**, che impongono la selezione dei candidati più capaci e meritevoli.

Ne consegue che è illegittima la formazione e validazione della graduatoria che non ha tenuto conto della riserva dei posti spettante al ricorrente.

SECONDO MOTIVO (IN SUBORDINE). ILLEGITTIMITA' DERIVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Qualora, in via del tutto ipotetica e non concessa, si ritenesse che la ricorrente non abbia dichiarato in modo sufficientemente chiaro il possesso del titolo di riserva nella domanda di partecipazione, deve comunque rilevarsi che l'Amministrazione ha violato l'art. 1, comma 3, del bando di concorso e gli artt. 678 e 1014 del Codice dell'ordinamento militare, nonché il principio di buona fede e affidamento.

Infatti, la ricorrente ha **tempestivamente segnalato** l'imprecisione all'Amministrazione, **prima della pubblicazione della graduatoria**, inviando ben **cinque comunicazioni** (PEC del 30 ottobre, 3 novembre, 6 novembre, 5 dicembre 2025 e istanza del 21 gennaio 2026), con allegazione della documentazione comprovante il possesso del titolo (autocertificazione e Dichiarazione di Servizio). L'Amministrazione, pur sollecitata ripetutamente, è rimasta **completamente silente**, omettendo di fornire qualsiasi riscontro alle richieste del ricorrente e di attivare il soccorso istruttorio.

Tale comportamento è **gravemente illegittimo**, in quanto:

- a) viola il principio di **buona fede e affidamento**, che impone all'Amministrazione di cooperare con il candidato per l'emersione della verità sostanziale;
- b) viola il principio di **leale collaborazione** tra privato e pubblica amministrazione;
- c) determina un **danno ingiusto** alla ricorrente, che ha fatto legittimo affidamento sulla possibilità di regolarizzare la propria posizione prima della pubblicazione della graduatoria.

Pertanto, anche sotto tale profilo, gli atti impugnati devono essere annullati.

TERZO MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO (E DELLA SUCCESSIVA RETTIFICA) PER OMESSA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI RISERVA DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Come eccepito nel ricorso introduttivo, la graduatoria del concorso pubblicata sotto forma di tabella in data 18 febbraio 2026 (doc. n. 11-graduatoria di merito di tutti i concorrenti e doc. n. 12-graduatoria dei soli vincitori depositati col ricorso introduttivo) è affetta da illegittimità propria e derivata dalle illegittimità eccepite con i precedenti motivi di ricorso, cui si rinvia per evitarne la duplice trascrizione nel presente atto. Le mere rettifiche successive qui impugnate (doc. n. 1 che si deposita col presente atto di motivi aggiunti), atti meramente confermativi che non hanno inciso né innovato la condizione del ricorrente, sono affette da illegittimità derivata per i medesimi motivi.

Sta di fatto che, considerando che i concorrenti beneficiari della riserva dei posti riportano punteggi fino a 21 sono dichiarati vincitori del concorso (cfr. posizioni dei controinteressati da 2596 a 2598 doc. n. 1), e considerato che la ricorrente ha conseguito il punteggio di 21,75, se la riserva in favore del ricorrente fosse stata correttamente considerata, la ricorrente, attualmente collocata nella posizione

21784 (doc. n. 11 depositato col ricorso introduttivo) di idoneo non vincitore, sarebbe stata sicuramente nel novero dei vincitori del concorso.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso viene notificato ad alcuni controinteressati i cui dati per la notifica, a seguito di istanza (doc. n. 13 depositato col ricorso introduttivo) sono stati forniti dalla Formez PA (doc. n. 14 depositato col ricorso introduttivo).

Stante il rilevante numero dei vincitori del concorso e degli idonei, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti suindicati risulterebbe sommamente difficile, tale per cui si CHIEDE che la ricorrente venga autorizzato alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami con pubblicazione sul portale internet dell'Amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 49 e 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., assegnando congruo termine per l'adempimento di tali formalità.

ISTANZA CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 55 CP.A.

Si chiede la sospensione provvisoria della efficacia dei provvedimenti impugnati. La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti al presente ricorso e, pertanto, a sostegno della presente istanza e dalla consolidata giurisprudenza innanzi citata.

Il danno grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di assunzione è in re ipsa.

In assenza di una misura cautelare che sospenda l'efficacia degli atti impugnati (con il presente ricorso e con il ricorso introduttivo) ed in particolare della graduatoria impugnata e disponga l'ammissione del ricorrente tra i vincitori riservisti dei posti messi a concorso, il danno subito dal ricorrente sarebbe irreparabile, in quanto una

pronuncia di accoglimento del ricorso in sede di merito, pur comportando l'annullamento della graduatoria e il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riserva, non potrebbe reintegrare pienamente la posizione del ricorrente, che avrebbe nel frattempo perso la possibilità di essere sollecitamente assunto.

Inoltre, la ricorrente subirebbe un **pregiudizio economico** non facilmente quantificabile, derivante dalla mancata percezione della retribuzione per tutto il periodo intercorrente tra la data in cui avrebbe dovuto essere assunto e la data di effettiva assunzione a seguito della pronuncia di merito.

Si chiede pertanto, in via cautelare urgente, ORDINARE all'Amministrazione intimata, nelle more della definizione del giudizio di merito, di:

- a) riconoscere alla ricorrente il diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3, del bando di concorso, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- b) rimodulare la graduatoria finale del concorso, collocando la ricorrente nella posizione legittimamente spettante tra i vincitori riservisti del concorso, con il punteggio già attribuito di 21,75/30;
- c) convocare la ricorrente per la scelta della sede e per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con riserva di ogni ulteriore provvedimento all'esito del giudizio di merito.
- e) emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ed opportuno.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in accoglimento del presente ricorso:

1. **Annullare** gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
2. **Accertare** il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio della riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3, del bando di concorso (riserva in favore di

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate) e, per l'effetto, venire nominato vincitore del concorso;

3. **Condannare** le Amministrazioni intimare, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica della posizione in graduatoria con l'esatto posizionamento quale vincitore del concorso con il punteggio già attribuito di 21,75/30 e quale beneficiario della riserva dei posti, con adozione di tutti gli atti conseguenziali ai fini dell'assunzione;
4. **Condannare** le Amministrazioni intimare al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego, tuttavia, essendo qui impugnate mere rettifiche della graduatoria dei vincitori del concorso originariamente impugnata col ricorso introduttivo (per il quale è stata depositata regolare quietanza di pagamento del contributo unificato di euro 325,00) nulla è ulteriormente dovuto a titolo di contributo unificato.

SI DEPOSITANO I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI:

1. Graduatoria dei vincitori rettificata il 25 giugno 2026;
2. Graduatoria dei vincitori rettificata il 28 maggio 2026.

Lì, 3 luglio 2026.

Avv. Tommaso De Fusco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Si attesta, ai sensi di legge, che il presente documento informatico è conforme al corrispondente atto digitale presente nel fascicolo informatico di cui al ricorso avanti al TAR Lazio-Roma n. 4288/2026 Reg. Ric.
Lì, 16 settembre 2026. firmato digitalmente Avv. Tommaso De Fusco